

Audizione di Confprofessioni presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, per l'esame dello Schema di decreto legislativo recante "recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali" (Atto del Governo n. 433)

15 settembre 2026

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

il provvedimento al Vostro esame interviene su un fenomeno che assume un peso sempre più significativo nell'evoluzione del mercato del lavoro e, più in generale, nell'organizzazione delle attività economiche e professionali. La diffusione delle piattaforme digitali e il ricorso sempre più ampio a sistemi automatizzati per organizzare, assegnare e realizzare le prestazioni rendono infatti necessario rafforzare le tutele delle persone che lavorano attraverso tali strumenti, assicurando al tempo stesso un quadro normativo chiaro e coerente con la pluralità delle forme di lavoro interessate.

La direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio ha segnato, a livello europeo, un importante avanzamento nella riflessione e nella consapevolezza circa la necessità di garantire adeguate forme di tutela rispetto all'impiego dell'intelligenza artificiale.

Essa rappresenta, inoltre, un tassello fondamentale nel percorso di attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, ferma restando l'esigenza di una più puntuale considerazione delle specificità proprie delle libere professioni regolamentate e delle implicazioni derivanti dall'applicazione della disciplina al relativo ambito di attività.

Confprofessioni, quale Confederazione rappresentativa delle libere professioni e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, guarda al provvedimento da una duplice prospettiva: quella dei liberi professionisti che acquisiscono o svolgono incarichi per il tramite di piattaforme digitali e quella degli studi professionali nella loro veste di datori di lavoro.

In questo contesto, esprimiamo una valutazione complessivamente positiva dell'impianto dello Schema. Appare condivisibile l'obiettivo di contrastare le forme di falso lavoro autonomo, di garantire una corretta qualificazione dei rapporti e di rafforzare la protezione della persona rispetto all'impiego di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali.

La portata innovativa della disciplina rende tuttavia opportuno soffermarsi su alcuni profili che, a nostro avviso, richiedono un ulteriore approfondimento. In particolare, assumono rilievo la posizione dei liberi professionisti che operano mediante piattaforme digitali; la distinzione tra semplice intermediazione e vera e propria organizzazione della prestazione; l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'incontro tra domanda e offerta di servizi professionali; le garanzie dovute agli utenti e, infine, la sostenibilità degli adempimenti posti a carico degli studi professionali di minori dimensioni.

1. Lavoro autonomo e attività libero-professionali mediante piattaforme

Lo chema presenta un ambito soggettivo particolarmente ampio, che comprende anche i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi, valorizzando la situazione concreta in cui viene svolta la prestazione. Tale impostazione assume rilievo per il settore delle libere professioni, nel quale la crescente diffusione delle piattaforme digitali sta progressivamente trasformando le modalità di incontro tra professionista e cliente. Il fenomeno interessa una pluralità di forme di **intermediazione e organizzazione dell'attività professionale**: le piattaforme possono favorire l'acquisizione della clientela, agevolare l'abbinamento tra domanda e offerta e concorrere all'organizzazione di alcuni aspetti dell'incarico, sia nelle prestazioni rese a distanza sia in quelle svolte in presenza o presso lo studio professionale.

Riteniamo necessario che, relativamente all'ambito soggettivo della disciplina, siano chiaramente distinte le garanzie proprie del rapporto di lavoro subordinato da quelle applicabili alla prestazione professionale “autenticamente” autonoma.

La questione assume una particolare rilevanza per le **professioni regolamentate**. Le garanzie connesse alla presunzione di subordinazione risultano pienamente coerenti con le situazioni nelle quali la piattaforma esercita, al di là della qualificazione formale del rapporto, un effettivo potere di direzione e controllo. Nel caso del libero professionista, tuttavia, il problema non si esaurisce nella corretta qualificazione del rapporto. Occorre infatti preservare anche la libertà e l'autonomia nell'esercizio della professione, che costituiscono elementi strutturali della prestazione intellettuale e trovano fondamento nelle rispettive **discipline legislative, ordinistiche e deontologiche**.

Lo stesso “considerando” 29 della direttiva richiama l'esigenza che la corretta determinazione della situazione occupazionale non pregiudichi il miglioramento delle condizioni dei lavoratori autonomi.

In tale prospettiva, una piattaforma può certamente favorire l'incontro tra professionista e cliente e ampliare le possibilità di accesso al mercato. Tale funzione non dovrebbe tuttavia tradursi nella compressione degli spazi decisionali propri del professionista, attraverso l'imposizione di modalità di esecuzione, tempi, durata, condizioni

economiche o altri vincoli suscettibili di interferire con il corretto esercizio dell'attività e con gli obblighi deontologici. Sarebbe pertanto opportuno introdurre disposizioni correttive che impediscano alle piattaforme di imporre condizioni incompatibili con l'**autonomia professionale e con l'ordinamento della professione esercitata**.

Accanto alla corretta qualificazione del rapporto, assume particolare rilievo per il lavoro professionale la **disciplina della gestione algoritmica**. Il professionista può infatti conservare pienamente la propria autonomia e, al tempo stesso, essere interessato da sistemi automatizzati che incidono sull'accesso alla clientela, sull'assegnazione degli incarichi, sulla visibilità del profilo, sulle condizioni economiche della prestazione e sulla permanenza nella piattaforma. In tale contesto, le garanzie di trasparenza, supervisione e riesame umano rappresentano strumenti essenziali per assicurare la conoscibilità e la verificabilità delle decisioni che producono effetti significativi sull'attività professionale.

Particolare importanza assume, in questa prospettiva, l'art. 10 dello schema di decreto legislativo in tema di **diritto al riesame umano**, soprattutto nei casi in cui le decisioni automatizzate incidano sulle opportunità professionali o sulle condizioni di accesso alla clientela. Il riesame dovrebbe pertanto essere affidato a soggetti dotati delle competenze e dell'autorità necessarie a valutare e, ove opportuno, modificare la decisione. Per le professioni regolamentate, tali garanzie dovrebbero inoltre accompagnarsi alla salvaguardia dell'autonomia tecnica, intellettuale e deontologica del professionista, assicurando che i sistemi automatizzati e i relativi criteri di valutazione, incentivazione e ordinamento rispettino gli ambiti decisionali riservati dalla legge e dalle norme deontologiche all'esercizio della professione.

Riteniamo, infine, necessario, che il decreto riconosca espressamente il rilievo della **deontologia professionale**, tenuto conto che ogni professione regolamentata dispone di un proprio codice deontologico, adottato dal rispettivo Consiglio nazionale e accompagnato da uno specifico sistema di vigilanza e responsabilità disciplinare.

Le piattaforme che intermediano prestazioni riferibili a professioni diverse sono pertanto chiamate a confrontarsi con una pluralità di ordinamenti professionali e deontologici, che richiedono una valutazione coerente con la specifica attività esercitata. In tale prospettiva, appare opportuno assumere quale parametro di riferimento il codice deontologico della professione interessata e assicurare, nei rapporti tra professionista, piattaforma e utente, la chiara indicazione dell'Ordine o Collegio di appartenenza, quale soggetto competente per la vigilanza deontologica.

2. L’intermediazione dei servizi professionali e l’intelligenza artificiale nell’incontro fra domanda e offerta

Riteniamo urgente una regolamentazione dell’intermediazione dei servizi professionali da parte delle piattaforme e dell’uso, da parte di queste, di sistemi di intelligenza artificiale per l’incontro fra domanda e offerta.

Occorrerebbe, infatti, una disciplina specifica della materia che eviti che la **“piattaformizzazione” dei servizi professionali** renda il professionista soggetto ai sistemi di intelligenza artificiale che governano le piattaforme e determinano il prezzo delle prestazioni e, quindi, la scelta comparativa fra diversi professionisti.

Un profilo particolarmente delicato attiene alle modalità con cui le piattaforme presentano e promuovono le prestazioni professionali agli utenti. L’ordinamento assoggetta la **pubblicità relativa alle professioni regolamentate** a specifici requisiti, ammettendo la pubblicità informativa sull’attività professionale, sulle specializzazioni, sui titoli posseduti, sulla struttura dello studio e sui compensi, secondo criteri di **trasparenza, veridicità e correttezza**. Tale disciplina risponde all’esigenza di assicurare all’utente un’informazione adeguata sulle caratteristiche della prestazione professionale e sugli elementi rilevanti ai fini della scelta del professionista.

L’utilizzo del **prezzo quale criterio prevalente di presentazione o ordinamento delle offerte** può infatti orientare la scelta dell’utente principalmente sul costo della prestazione, mentre la natura dell’attività professionale richiede una valutazione più ampia, che tenga conto anche della qualità, delle caratteristiche e della complessità dell’incarico, nonché delle competenze, delle specializzazioni e delle qualifiche del professionista. Riteniamo pertanto opportuno che, nell’intermediazione delle prestazioni riferibili a professioni regolamentate, le piattaforme assicurino all’utente una pluralità di informazioni rilevanti e trasparenti, favorendo una scelta consapevole fondata sulle caratteristiche complessive della prestazione professionale e rendendo altresì conoscibili i criteri utilizzati per la presentazione e l’ordinamento dei professionisti.

In tale prospettiva, appare opportuno che lo Schema di decreto dedichi una **specifica attenzione alle professioni intellettuali**, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano l’esercizio dell’attività professionale mediante piattaforme digitali.

La legge 23 settembre 2025, n. 132, che reca la disciplina nazionale in materia di intelligenza artificiale in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e conferisce al Governo le deleghe per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al quadro europeo, disciplina **l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte del professionista**, circoscrivendolo a funzioni strumentali e prevedendo specifici obblighi di trasparenza nei confronti del cliente, ma non affronta la diversa ipotesi in cui i sistemi di intelligenza artificiale siano utilizzati dalla piattaforma per organizzare o incidere sull’attività del professionista,

determinandone la visibilità, le possibilità di accesso alla clientela e, in alcuni casi, le condizioni economiche della prestazione. Sarebbe pertanto opportuno introdurre, nell'ambito dello Schema in esame, una disciplina specificamente riferita alle prestazioni intellettuali, volta ad assicurare che l'impiego di tali sistemi avvenga nel rispetto dell'**autonomia, dell'indipendenza e degli obblighi deontologici propri delle professioni regolamentate**.

3. Le garanzie all'utente: personalità della prestazione, qualifiche, lingua

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda le garanzie riconosciute all'utente nell'accesso ai servizi tramite piattaforme digitali, sotto il duplice profilo della **personalità della prestazione** e dell'effettivo **possesso delle qualifiche** richieste per il suo svolgimento.

Quanto al primo profilo, nel contratto d'opera intellettuale la prestazione deve essere eseguita personalmente dal professionista incaricato, che può avvalersi di sostituti e ausiliari soltanto sotto la propria direzione e responsabilità: si tratta di una previsione posta a tutela del cliente, che scegliendo il nominativo del professionista si affida alle specifiche competenze, qualificazioni e qualità personali di quest'ultimo, in ragione della natura fiduciaria della prestazione professionale, che non può essere assimilata a un servizio indistinto e fungibile.

Chiediamo pertanto che le piattaforme che intermediano prestazioni professionali rendano noto all'utente, prima della conclusione del contratto, il professionista che eseguirà la prestazione e ogni successiva variazione, e non dispongano sostituzioni mediante sistemi automatizzati senza il consenso dell'utente e del professionista incaricato.

Quanto al secondo profilo, sarebbe necessario prevedere meccanismi affinché le piattaforme verifichino e rendano chiaramente conoscibili all'utente le **qualifiche possedute dal prestatore**, assicurando che siano valide e legittimamente utilizzabili nel Paese in cui la prestazione è resa o si trova il destinatario. Il problema non riguarda soltanto l'esercizio abusivo di una professione regolamentata, ma anche l'uso di qualifiche o denominazioni che generino nell'utente un'aspettativa non corrispondente alle effettive competenze, in ambiti dove operano accanto alle professioni regolamentate figure differenti. Sarebbe pertanto opportuno distinguere, inequivocamente, nella presentazione dell'offerta, le prestazioni riservate a professioni regolamentate da quelle rese da figure non ordinistiche.

Le piattaforme digitali non possono offrire, promuovere, organizzare o intermediare prestazioni che l'ordinamento riserva a professioni ordinistiche, se non attraverso professionisti legittimamente abilitati al relativo esercizio in Italia. La neutralità tecnologica dello strumento non può infatti tradursi nell'elusione dei limiti soggettivi e oggettivi posti dalla legge, né consentire che attività riservate siano presentate come servizi fungibili o siano materialmente rese da soggetti privi del titolo richiesto. Il divieto deve estendersi anche alla

scomposizione artificiosa dell’incarico, all’impiego di denominazioni equivoche e all’utilizzo di sistemi automatizzati che attribuiscono a soggetti non abilitati fasi o contenuti sostanzialmente riconducibili all’attività riservata.

Questa garanzia presidia interessi collettivi di rilievo. Il sistema delle professioni regolamentate trova il suo fondamento nell’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive l’esame di Stato quale verifica preventiva delle competenze laddove l’attività professionale sia idonea a incidere su beni e diritti primari. La riserva di attività, l’abilitazione e l’iscrizione all’albo costituiscono pertanto strumenti di garanzia dell’affidamento del pubblico, della qualità della prestazione, dell’indipendenza del professionista e della sua piena responsabilità personale, deontologica e disciplinare.

Tale assetto è coerente anche con l’articolo 35 della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e promuove la formazione professionale. La tutela del lavoro professionale comprende la salvaguardia del patrimonio di competenze certificato dall’abilitazione pubblica e non consente che la tecnologia svaluti o renda eludibili i requisiti stabiliti dal legislatore per l’esercizio di attività riservate. Tale assetto si coordina con l’articolo 41 della Costituzione: la libertà d’iniziativa economica delle piattaforme non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, né prevalere sulle garanzie pubblicistiche predisposte a tutela dell’utente o trasformarsi in uno strumento di disintermediazione delle tutele legali.

Quando la piattaforma organizza un servizio destinato a produrre effetti in Italia, deve rispettare le medesime condizioni soggettive e oggettive previste fuori dell’ambiente digitale. Diversamente, si determinerebbe un’irragionevole disparità tra le modalità di offerta delle prestazioni tradizionali e telematiche. Pertanto, quando il servizio è destinato a essere eseguito in Italia, la piattaforma deve verificare preventivamente e rendere conoscibili all’utente l’identità del professionista, il titolo abilitante, l’Ordine o Collegio di appartenenza e lo stato attuale dell’iscrizione.

Con specifico riguardo alle attività coperte da riserva professionale, chiediamo che il decreto chiarisca che le piattaforme possano avvalersi esclusivamente di professionisti stabiliti o residenti in Italia e iscritti negli albi o registri professionali. La previsione dovrà essere coordinata con la disciplina dell’Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ne consegue la necessità di introdurre a carico delle piattaforme un obbligo di verifica preventiva e periodica, mediante consultazione degli albi e dei registri, circa l’effettiva iscrizione del professionista, da intendersi come condizione inderogabile per la pubblicazione e l’assegnazione dell’incarico, e non come mero adempimento informativo successivo. La piattaforma deve infine essere tenuta a sospendere tempestivamente l’offerta in caso di perdita del titolo abilitante, e a cooperare con gli Ordini, i Collegi e le autorità competenti. A presidio di tali obblighi occorre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive,

ferma restando la responsabilità della piattaforma per concorso nell'esercizio abusivo della professione.

L'incontro sulla rete di professionisti di diverse nazionalità, specie con titoli non rilasciati nell'Unione europea, pone interrogativi in merito alla deontologia e alle garanzie sulle qualifiche che innervano la legislazione nazionale. L'ordinamento subordina l'esercizio delle professioni regolamentate al possesso di un titolo abilitante e, per i titoli esteri, a procedure di riconoscimento. Per questo motivo, particolare attenzione merita anche la disciplina delle **prestazioni rese da professionisti in possesso di titoli conseguiti all'estero**. In tale ambito, appare opportuno assicurare la piena applicazione delle norme nazionali che subordinano l'esercizio delle professioni regolamentate al possesso e, ove previsto, al riconoscimento delle relative qualifiche.

Analoga attenzione merita la dimensione linguistica nei servizi transfrontalieri: dovrebbe essere assicurato che le informazioni essenziali sul servizio e, ove necessario in relazione alla natura della prestazione, la documentazione e le comunicazioni con il professionista siano rese in una lingua effettivamente comprensibile all'utente.

4. Impatti sui dipendenti degli studi professionali

La nuova disciplina assume rilievo per i liberi professionisti anche nella loro veste di datori di lavoro. Nel settore degli studi professionali gli addetti assunti per le mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, sono normalmente inquadrati in forme di lavoro “tradizionali” poiché gli studi, ad oggi, tendono a non avvalersi del lavoro tramite piattaforma, innestandosi, la tecnologia, nelle modalità tipiche del rapporto di lavoro in presenza o da remoto.

Le previsioni in materia di sistemi automatizzati e valutazione dei rischi rafforzano le tutele dei lavoratori secondo un'impostazione che condividiamo, e richiedono al contempo adeguate competenze tecniche e formative per la gestione dei relativi adempimenti organizzativi. Tale profilo assume particolare rilievo nel comparto professionale, caratterizzato da una significativa presenza di strutture di piccole e piccolissime dimensioni.

Occorre pertanto assicurare **criteri di proporzionalità** e modalità operative adeguate alle caratteristiche delle realtà di minori dimensioni, in coerenza con l'attenzione riservata alle piccole e medie imprese dal “considerando” 70 della direttiva. In tale direzione, potrebbero essere previste procedure semplificate, indicazioni applicative e misure di accompagnamento, valorizzando il contributo degli organismi paritetici, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali nelle attività di assistenza e formazione.

Un ruolo centrale può essere svolto, inoltre, dalla **contrattazione collettiva**. Consideriamo importante dare piena attuazione all'articolo 25 della direttiva, che affida agli Stati membri il compito di promuovere il ruolo delle parti sociali e favorire l'esercizio del

diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali. In coerenza con tale impostazione, la facoltà riconosciuta dall’articolo 28 della direttiva può rappresentare uno strumento utile per valorizzare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e adeguare le tutele alle specificità dei diversi settori e modelli organizzativi.

Più in generale, un quadro applicativo chiaro e proporzionato alla dimensione dei soggetti interessati consentirebbe di coniugare l’effettività delle tutele con la sostenibilità degli adempimenti. In questo senso, il ricorso, ove possibile, a forme di gestione condivisa o associata e alle strutture già presenti nel sistema delle relazioni industriali e della bilateralità potrebbe agevolare la corretta applicazione della disciplina anche negli studi professionali di minori dimensioni.

* * *

Nel complesso, lo Schema delinea un intervento significativo volto a rafforzare la tutela delle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali e a garantire maggiore trasparenza nell’impiego dei sistemi automatizzati nell’organizzazione del lavoro.

Riteniamo tuttavia che questa sia l’occasione di prevedere una disciplina normativa *ad hoc* per i liberi professionisti nei termini già precisati in memoria, confermando la nostra disponibilità a contribuire, nell’ambito del confronto istituzionale e delle relazioni con le amministrazioni competenti, a un perfezionamento del quadro normativo capace di intercettare e valorizzare le specificità del settore libero professionale.